

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 291/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 52/CGF – RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Orlandi Prof. Mauro, Leozappa Avv. Patrizio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE RRUDHO XHULIAN DOVUTO ALLA SOCIETÀ A.C.D. CARENI PIEVE (OGGI A.D.C. ECLISSE CARENIEVIGINA) AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.6/D dell’11.09.2007)

La Commissione Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 6/D dell’11.9.2007 ha disposto che la società A.C. Chievo Verona S.r.l. corrispondesse alla società A.D.C. Eclisse Carenipievigina il complessivo importo di € 72.000,00 a titolo di “premio alla carriera” relativo al calciatore Rrudho Xhulian.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Chievo Verona S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’1.10.2007.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.12.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso dell’A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) **RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. EX ART. 3, COMMA 4 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL CALCIATORE GRASSADONIA GIANLUCA.**

OSSERVA

premessi che:

- 1) in data 8.2.2007 apparivano sulla stampa alcune dichiarazioni che sarebbero state rese dal calciatore Gianluca Grassadonia, attualmente militante nella Società Salernitana calcio;
- 2) in particolare, in un articolo a firma Massimo Cecchini, pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, erano riportate le seguenti dichiarazioni del Grassadonia: *“quando ero al Cagliari un mio compagno si è rovinato la vita con il doping. Io e i miei compagni spesso abbiamo urinato al suo posto ai controlli per aiutarlo ed anche la società ha fatto di tutto per cercare di tirarlo fuori dalla spirale del doping”*;
- 3) dall’articolo risultava che tali dichiarazioni erano state rese dallo stesso atleta nel corso di un convegno organizzato dall’Università di Salerno,

L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. (“U.P.A.”) apriva un procedimento di indagine (n. 017/07) a carico dell’atleta citato per violazione dell’art. 2.8 delle vigenti Norme Sportive Antidoping (“N.S.A.”), svolgendo i seguenti atti istruttori:

- 1) A norma dell’art. 3.3 delle N.S.A., l’U.P.A. tempestivamente convocava l’atleta Grassadonia per la sua audizione al fine di approfondire e accertare i fatti oggetto di indagine;
- 2) in data 20.2.2007, il calciatore Grassadonia, alla presenza del suo difensore, veniva effettivamente ascoltato dinanzi all’U.P.A., rappresentata dal Procuratore Dr. Ettore Torri, e dichiarava testualmente: *“Non ho mai rilasciato una intervista del genere né al Mattino né all’agenzia GRT né ho conosciuto il giornalista Massimo Cecchini...E’ vero però che ho tenuto una conferenza a Fisciano (Sa) presso l’Università di Salerno in materia di doping; in quella occasione ho parlato di un compagno di squadra di cui non ho fatto il nome né quello della società che si era effettivamente rovinato con la cocaina”*. Aggiungeva inoltre: *“circa la mia affermazione relativa ad un mio ex compagno di squadra posso dire che si tratta di Fabio Macellari con il quale ho giocato dal 1997 al 2000 al Cagliari. Preciso ancora una volta che, pur senza farne il nome, si era rovinato con la cocaina escludo invece di aver detto che talvolta era stato sostituito da altri giocatori nel prelievo delle urine. Escludo altresì che nell’ambito del Cagliari o di altre squadre con le quali ho giocato si sia adottato il sistema di sostituirsi agli altri atleti estratti ai controlli né mai ne ho sentito parlare”*;
- 3) in data 22.2.2007, al fine di reperire maggiori informazioni il Procuratore Dr. Torri contattava informalmente il giornalista de La Gazzetta dello Sport Massimo Cecchini il quale, il giorno seguente 23.2.2007, comunicava per e-mail di aver pubblicato l’articolo contenente le dichiarazioni dell’atleta Grassadonia traendole da un precedente articolo pubblicato su Il Mattino a firma Ernesto Curcione, peraltro citando la fonte.

Sulla base di quanto esposto ed in mancanza di elementi più precisi di quelli raccolti, l’U.P.A. ha ritenuto di chiedere a questo Organo Giudicante l’archiviazione del procedimento disciplinare istruito a carico del calciatore Gianluca Grassadonia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Emerge dalla documentazione in atti che l’U.P.A. ha correttamente iniziato un procedimento disciplinare a carico del calciatore Gianluca Grassadonia in quanto le sue presunte dichiarazioni riportate dalla stampa rendevano necessarie indagini al fine di individuare elementi rilevanti per eventualmente imputare allo stesso atleta la violazione dell’art. 2.8 delle Norme Sportive Antidoping (*“Somministrazione o tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibito a un Atleta, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare*

o assicurare complicità in altra forma in riferimento a una violazione o tentata violazione delle regole antidoping”).

Effettivamente, dalle dichiarazioni dell'atleta Grassadonia risultava che, nel periodo di tempo compreso tra il 1998 e il 2003, egli stesso ed altri calciatori sarebbero stati protagonisti di ripetuti atti di manomissione della corretta esecuzione dei prelievi antidoping, allo scopo di coprire un compagno di squadra che assumeva sostanze vietate.

L'attività istruttoria svolta dall'U.P.A. per accertare se il contenuto delle notizie di stampa corrispondesse a verità appare a questa Corte pienamente adeguata allo scopo. L'U.P.A. ha, infatti, senza ritardo convocato e sentito il calciatore Grassadonia che, avanti al Procuratore, ha affermato di non aver mai rilasciato le dichiarazioni attribuitegli e di non aver mai coperto le condotte dopanti di alcun atleta (in particolare sostituendolo al momento del versamento delle urine in sede di controllo antidoping), confermando soltanto di essere a conoscenza della dipendenza da cocaina di un proprio compagno (ossia il calciatore Fabio Macellari col quale il Grassadonia aveva militato al Cagliari tra il 1997 e il 2000).

Oltre l'audizione del calciatore Grassadonia, l'U.P.A. ha contattato informalmente il giornalista de La Gazzetta dello sport Massimo Cecchini per ottenere elementi di indagine ulteriori.

Il Dr. Cecchini si è limitato ad evidenziare di aver tratto le presunte dichiarazioni del calciatore Grassadonia da altre fonti di stampa.

Considerando che le attività istruttorie svolte sono del tutto appropriate e confacenti ai compiti d'indagine attribuiti dalle Norme Sportive Antidoping all'U.P.A., e considerando che dalle stesse attività non emergono elementi sufficientemente apprezzabili e precisi per procedere disciplinarmente nei confronti del calciatore Grassadonia, questo Organo Giudicante ritiene giustificata, allo stato degli atti, la richiesta di archiviazione formulata dall'U.P.A.

Per questi motivi la C.G.F., visti gli atti, dispone l'archiviazione del procedimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza ai fini dell'art. 1 C.G.S.

2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Patierno Dr. Antonio, Orlandi Prof. Mauro, Leozappa Avv. Patrizio, Tumbiolo Dr. Antonio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DELL'A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FILICE AMIR, NATO IL 24.4.1991, IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 27.9.2007)

Con ricorso in data 23.10.2007, la A.C. Pogliano 1950 ha proposto reclamo avverso la decisione, pubblicata nel Com. Uff. 9/D, con la quale la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo presentato dalla signora Orsola Seccia, madre del calciatore minorenni Filice Amir, ha annullato il tesseramento del figlio in favore della predetta A.C. Pogliano 1950, per apocrifia della sottoscrizione attribuita alla signora Seccia e apposta in calce al modulo di tesseramento n. 221406.

Adduce la società reclamante che la decisione impugnata sarebbe meritevole di censura in quanto: i) assume erroneamente la fondatezza del ricorso della signora Seccia dalla circostanza che la Società non abbia formulato controdeduzioni riguardo alla contestata autenticità della firma, così finendo inammissibilmente per qualificare come un obbligo quello che, per le norme federali, è invece un diritto; ii) erroneamente rileva la mancata trasmissione alla Commissione Tesseramenti della prova dell'invio alla controparte della nota difensiva tardivamente inviata dal legale della Società, prova che nessuna norma federale imporrebbe di fornire; iii) erroneamente rileva il

mancato rilascio da parte della Società di delega in favore del legale estensore della predetta nota difensiva, trattandosi di lettera e non di atto; iv) nel merito, nessun obbligo di verifica o autenticazione della firma da parte degli esercenti la potestà genitoriale sussiste in capo alla Società, così che nessuna responsabilità può essere alla stessa ascritta.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Correttamente la decisione impugnata ha rilevato il mancato rispetto da parte della società del termine a difesa previsto dall'art. 48, secondo comma, C.G.S., avendo essa controdedotto al ricorso avversario, per quanto emerge dagli atti, ben oltre il termine previsto dalla citata norma, termine da intendersi perentorio ai sensi del dell'art.38, comma 6, C.G.S.. Del pari correttamente la Commissione Tesseramenti rileva, nella fattispecie, la violazione delle modalità di comunicazione degli atti contemplate dall'art. 38, settimo comma, C.G.S. – cui espressamente rinvia il citato art. 48, secondo comma – a tenore del quale *“tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”*.

Alla luce di quanto precede, nessuna rilevanza assume la questione del mancato rilascio della delega in favore del legale della società, essendo comunque inammissibile la nota dal primo redatta nell'interesse della seconda.

Nel merito, la decisione impugnata è immune da vizi e deve essere condivisa, non avendo addotto in questa sede la Società reclamante elementi idonei a sovvertire le risultanze del procedimento di prima istanza e le valutazioni all'esito di esso espresse dalla Commissione Tesseramenti.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pogliano 1950 di Milano e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4) RICORSO DELL' A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MORICI LUCA, NATO IL 15.6.1989, IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 12.10.2007)

Con ricorso del 12.11.2007, la A.S.D. Anzolavino Calcio impugnava la decisione, resa dalla Commissione Tesseramenti l'11.10.2007 e pubblicata nel Com. Uff. n. 11/D del 12.10.2007, con la quale si dichiarava nullità del tesseramento del calciatore Morici Luca.

La Delibera della Commissione decideva sul reclamo, promosso dallo stesso calciatore, il quale dichiarava che l'atto di tesseramento per la Stagione Sportiva 2006/2007 recava sottoscrizione apocrifia; la firma della madre, necessaria essendo il calciatore ancora minorenne, era stata falsificata dal padre. Il padre, in altri termini, aveva firmato l'atto di tesseramento tra il Morici e la società Anzolavino, apponendo in calce all'atto la sottoscrizione della madre.

Avverso alla delibera spiegava ricorso la società Anzolavino.

Il ricorso della società si affida a duplice argomento: l'uno, di fatto, volto a contestare che la madre del Morici fosse all'oscuro del tesseramento del figlio; l'altro, di diritto, con il quale si prova a dimostrare che la sottoscrizione paterna sarebbe comunque idonea a conferire validità all'atto di tesseramento.

Entrambi i motivi non meritano accoglimento.

Recita l'art. 39, comma 2, N.O.I.F., che la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta dal calciatore, “e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale”.

Osserva, in primo luogo, questa Corte che la eventuale consapevolezza, da parte della madre, del tesseramento del Morici non vale a sanare il vizio di forma: se la sottoscrizione fu falsificata, allora non può che derivarne la invalidità dell'atto. Il giudizio di conformità della sottoscrizione rispetto all'originale è accertamento di fatto: atto di intelligenza e non di volontà, che si compie attraverso il confronto tra firma apposta sul tesseramento e originale della sottoscrizione. Tale

accertamento non è influenzato, né potrebbe, da valutazioni ulteriori. Non si esce dalla stringente alternativa: la firma, se non è originale, è apocrifa.

Con il secondo argomento, la società ricorrente si richiama alla disciplina della patria potestà.

L'attenzione si ferma, in particolare, su due norme: l'art. 320, cod. civ., che autorizza ciascun genitore, singolarmente e senza necessità di consenso dell'altro, a porre in essere per conto del figlio atti di ordinaria amministrazione; l'art. 317, comma 1, cod. civ., che, per l'ipotesi di impossibilità di un genitore, consente all'altro di esercitare la potestà in maniera esclusiva. Quest'ultima norma, afferma la ricorrente, verrebbe qui in rilievo, avendo la madre dichiarato di non aver potuto sottoscrivere "poiché assente".

Orbene, la difesa della A.S.D. Anzolavino sembra sovrapporre e confondere profili diversi: altro è il problema della sottoscrizione apocrifa, la quale fu apposta abusivamente in luogo dell'originale; altro, il fatto che il falso fu opera del padre. La circostanza che a falsificare la firma della madre di Morici fu il padre del calciatore non significa affatto che egli abbia così esercitato la patria potestà. Il padre, infatti, non ha firmato in proprio, ma usando il nome della madre, e così commettendo il falso. Codesto falso ben avrebbe potuto compiersi da parte di qualsiasi terzo, senza che per ciò si sarebbe giunti ad altro e diverso risultato. La qualità di padre, in altri termini, non vale mutare la qualificazione giuridica del fatto: la sottoscrizione apocrifa, da chiunque provenga, è sempre un falso, che determina la nullità dell'atto, cui è apposta. Nel caso in esame, dell'atto di tesseramento del Morici per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Diverse conclusioni, in linea con le norme citate dalla difesa della ricorrente, potevano rassegnarsi a condizione che il padre del Morici avesse sottoscritto in proprio; a condizione, cioè, che egli, assumendo la paternità dell'atto, avesse esercitato la patria potestà. La falsificazione della firma materna costituisce, invece, comportamento illegittimo, dal quale discende invalidità del tesseramento.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Anzolavino Calcio di Anzola Emilia (Bologna) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 3 Marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete